



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**



SANT'ANTONIO



NOVI DI MODENA



ROVERETO S/S

**Approvato con atto consiliare n. 28 del 21.06.2011**

# INDICE

## **TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 : Ambito di applicazione
- Art. 2 : Definizioni

## **TITOLO II°: CONCESSIONE AREE**

- Art. 3 : Requisiti per la concessione delle aree
- Art. 4 : Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al luna park
- Art. 5 : Modalità di rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 6 : Obblighi del concessionario dell'area

## **TITOLO III°: GRADUATORIE DI ANZIANITA' - DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Art. 7 : Anzianità di frequenza e di domanda
- Art. 8 : Graduatorie di anzianità
- Art. 9 : Definizione di frequentatore abituale
- Art. 10 : Conversione dell'attrazione e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 : Subingresso
- Art. 12 : Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione del luna park tradizionale, fiere, sagre o altre manifestazioni
- Art. 13 : Modalità e casi di sostituzione temporanea
- Art. 14 : Comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione
- Art. 15 : Rapporti con le associazioni sindacali di categoria

## **TITOLO IV°: LUNA PARK, SINGOLE O GRUPPI DI ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE/ PRIVATE AD USO PUBBLICO O PRIVATE IN DISPONIBILITA' AL COMUNE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI**

- Art. 16: Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 17: Predisposizione del Luna Park
- Art. 18: Singole e/o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche/ private ad uso pubblico o private in disponibilità al Comune in occasione di fiere, sagre od altre manifestazioni

## **TITOLO V°: ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

- Art. 19 : Disposizioni generali
- Art. 20 : Modalità di presentazione della domanda e rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 21 : Concessione decennale di posteggio
- Art. 22 : Anzianità di frequenza

- Art. 23 : Graduatorie di anzianità  
Art. 24 : Obblighi del concessionario dell'area

#### **TITOLO VI°:CIRCHI EQUESTRI**

- Art. 25 : Disposizioni generali  
Art. 26 : Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense  
Art. 27 : Presentazione delle domande  
Art. 28 : Rilascio dei titoli abilitativi  
Art. 29 : Obblighi del concessionario dell'area  
Art. 30 : Tutela degli animali  
Art. 31 : Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

#### **TITOLO VII°:BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE**

- Art. 32: Disposizioni generali  
Art. 33: Titoli abilitativi

#### **TITOLO VIII°:SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVOAMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 34: Sanzioni amministrative pecuniarie principali.  
Art. 35: Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione  
Art. 36: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività  
Art. 37: Determinazione delle sanzioni

#### **TITOLO IX°:DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 38 : Abrogazioni  
Art. 39 : Entrata in vigore

# TITOLO I°

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio Comunale, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro 18/03/1968 n.337 e dal Decreto 18 maggio 2007 ed inoltre stabilisce:

- a) le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività in occasione dei tradizionali Luna Park;
- c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di Sagre, Fiere ed altre manifestazioni;
- d) le modalità di svolgimento delle attività circensi;
- e) le modalità di svolgimento delle attività di balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche;
- f) i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante.

2. Sono escluse dall'applicazione:

- a) le installazioni di Parchi divertimenti, disciplinati dalla L.337/68 e DPR 394/94 e successive modifiche soggette ad autorizzazioni Ministeriali;
- b) le attività svolte da complessi musicali fuori dei casi di cui alla L.R. n.14/2003, che rimangono soggette all'autorizzazione ex art.68/69 del TULPS.

### Art. 2 : DEFINIZIONI

- a) ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: sono considerati "spettacoli viaggianti" (ai sensi dell'art.2 L.18/03/1968, n.337 , le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile;
- b) ATTRAZIONE: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale di cui al successivo punto i) - (autoscontro, giostra per bambini ecc.);
- c) ATTIVITA' ESISTENTE: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 11/12/2007;
- d) LUNA PARK: per "Luna Park" s'intende l'insieme di almeno n. 6 attrazioni installate in un'unica area.

I Luna Park allestiti annualmente nel Comune di Novi di Modena sono tre:

- LUNA PARK DI LUGLIO: allestito annualmente nel mese di luglio in occasione della tradizionale "Fiera di Luglio" che si tiene nel periodo della seconda domenica del mese;
- LUNA PARK DI AGOSTO: allestito annualmente nel mese di agosto in occasione della tradizionale "Sagra di San Luigi Gonzaga" che si tiene nel periodo dell'ultima domenica del mese;
- LUNA PARK DI OTTOBRE: allestito annualmente nel mese di Ottobre in occasione della tradizionale "Fera d'Utober" che si tiene nel periodo della seconda domenica del mese;
- e) PARCO DI DIVERTIMENTO: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- f) GESTORE: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

- g) CONDUTTORE: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- h) AREE DISPONIBILI: per "aree disponibili" si intendono le aree pubbliche/private ad uso pubblico o private in disponibilità del Comune usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.
- i) ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI ED INTRATTENIMENTI: tale elenco ai sensi dell'art. 4 della L.n.337/68 è istituito con Decreto Interministeriale 23/4/69 presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Esso è suddiviso in VI sezioni.
- La prima sezione distingue le attività in "piccole", "medie" e "grandi attrazioni";
  - La seconda sezione contempla le balere;
  - La terza i teatri viaggianti;
  - La quarta i circhi equestri;
  - La quinta le esibizioni di moto-auto acrobatiche,
  - La sesta lo spettacolo di strada (nuova sezione aggiunta dal DM 28 febbraio 2005).
- l) CONVERSIONE: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, ricompresa nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;
- m) "ATTRAZIONE NOVITA'" con tale termine s'intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente nel biennio precedente. Può essere utilizzato tale criterio per il completamento o ampliamento dell'organico del Luna Park.
- n) MANUALE D'USO E MANUTENZIONE: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni, e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- o) LIBRETTO DELL'ATTIVITA': registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti- incidenti verificatisi.

## **TITOLO II°** **CONCESSIONE AREE**

### **Art. 3 : REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE**

1. Le aree di cui al punto h) dell'art.2 del presente Regolamento, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano:
  - a) in possesso della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS;
  - b) titolari di un'attrazione da installare, inserita nella licenza, e compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68;
  - c) iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed Agricoltura.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione, (con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), nonché

all'acquisizione del parere favorevole del proprietario dell'area se trattasi di area privata ad uso pubblico.

#### **Art. 4: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AI LUNA PARK**

1. La domanda di partecipazione ai Luna Park deve pervenire entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno e risultare conforme alle disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. La domanda deve obbligatoriamente contenere:
  - Generalità del Titolare dell'attrazione, Codice Fiscale/Partita Iva, residenza/sede, recapito telefonico che garantisca un pronto reperimento;
  - Estremi della licenza permanente ex art. 69 delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.);
  - Estremi della registrazione e codice identificativo dell'attività;
  - Periodo di partecipazione a quel determinato Luna Park;
  - Indicazione delle attrazioni che si intendono installare, (denominazione e dimensioni, compreso pedane, casse, tettoie ecc.);
  - Indicazione carichi ed automezzi al seguito comprensivi della targhe.
  - **Dichiarazione** di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);
  - **Dichiarazione** di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
  - Posizione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  - Indicazione del nominativo e relative generalità dell'eventuale conduttore da delegare al funzionamento dell'attività, che firma per accettazione di avere avuto adeguata formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo (Circolare ministeriale 1 dicembre 2009 prot. n. 17082)
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato per iscritto dal Comune all'interessato.

#### **Art. 5 : MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI**

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex artt. 68/69 TULPS e concessione di occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa presentazione in allegato alla domanda di cui all'art. 4, dei seguenti documenti:
  - a) Licenza permanente rilasciata dal Comune di Residenza o del domicilio fiscale, ex artt.68/69 TULPS;
  - b) Libretto dell'attività, con le risultanze delle verifiche annuali effettuate da un tecnico abilitato e copia del manuale d'uso e manutenzione dell'attività (artt.4 e 7 Decreto Ministeriale 18 maggio 2007), nonché copia dell'avvenuta registrazione riportante il codice della identificativo dell'attività;
  - c) Certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
  - d) N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
  - e) Polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
2. La presenza dei documenti di cui ai punti a), b), c), e), non è necessaria se nell'arco dell'anno sono già stati esibiti in occasione di altra manifestazione e purché siano in corso di validità.  
Al termine delle installazioni occorre presentare dichiarazione di corretta installazione e montaggio

di ciascuna attività, attestata da professionista abilitato o dal gestore stesso, purché questi abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratico, (art. 6 comma 3 Decreto 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante").

3. Acquisiti tutti i documenti e le certificazioni sopraccitate, l'Ufficio provvederà al rilascio dei titoli abilitativi allegando copia del Verbale della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, completo di eventuali prescrizioni;

4. Nel caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico dovuta per la partecipazione ad edizioni precedenti, l'ufficio competente non accoglierà la domanda di partecipazione al Luna park e/o non rilascerà il relativo titolo abilitativi, salvo regolarizzazione dei pagamenti.

#### **Art. 6 : OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.**

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

- a) Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio Competente, soltanto nei luoghi previsti;
- b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
- c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- d) Rispettare le norme igienico sanitarie;
- e) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
- f) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
- g) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del Luna Park;
- h) Non offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli, animali sia cuccioli che adulti;
- i) Rispettare la L. R. 17/02/2005 n. 5 avente ad oggetto "Norme a tutela del benessere animale" e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- k) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
- l) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
- m) Non sub concedere l'area assegnata.
- n) A gestire in proprio l'attrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
- o) Astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privati comprese le abitazioni.

2. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei famigliari purché maggiori perseguibili e secondo quanto stabilito dalla Circolare ministeriale 1 dicembre 2009 prot. n. 17082 art. 2 lettera f.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

### **TITOLO III°**

#### **GRADUATORIE DI ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 7 : ANZIANITA' DI FREQUENZA E DI DOMANDA.**

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per quella determinata attrazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive alle varie edizioni del Luna Park.  
L'anzianità di frequenza è calcolata attribuendo ad ogni esercente n.1 punto per ogni edizione di Luna Park.
2. L'anzianità di frequenza in caso di subingresso si determina secondo le modalità previste dal successivo art. 11.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VIII, non danno titolo al riconoscimento dell'anzianità di frequenza al Luna Park in corso i seguenti casi:
  - a) aver installato attrazioni, abitazioni mobili e/o mezzi di trasporto non ricompresi nella licenza temporanea;
  - b) aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quello stabilito per quel determinato Luna Park;
  - c) aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
  - d) aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione senza la rappresentanza e adeguata formazione;
  - e) aver abbandonato l'area prima del termine delle attività di quel determinato Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
  - f) aver presentato dichiarazioni o certificazioni risultate non veritiere, ferme restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.
4. Non da diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui all'art. 2 lett. m).
5. L'anzianità di domanda è determinata dalla somma delle domande di partecipazione per quel determinato Luna Park, presentate da ciascun esercente per quella determinata attrazione.

### **Art. 8 : GRADUATORIE DI ANZIANITA'.**

1. Sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli esercenti, in carenza degli atti di cui sopra, sono state stilate due graduatorie:

- di anzianità di frequenza;
- di anzianità di domanda

secondo il disposto del previgente Regolamento sugli Spettacoli Viaggianti approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 26/05/2005.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le graduatorie di cui al comma 1, sono aggiornate sulla base delle presenze effettive e delle domande acquisite, relative all'edizione dell'anno precedente.
3. Le graduatorie di cui sopra, sono sottoscritte dal Responsabile del settore/servizio competente, e vengono pubblicate all'albo pretorio ove rimarranno esposte per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine, ed in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva

### **Art. 9 : DEFINIZIONE DI FREQUENTATORE ABITUALE.**

1. Per frequentatore abituale s'intende l'esercente che nell'arco delle edizioni del Luna Park, abbia ottenuto, con la medesima attrazione, un punteggio almeno pari a 5.
2. Sulla base della graduatoria stilata non si considera più frequentatore abituale l'esercente che non

presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, fatti salvi i seguenti motivi:

- Malattia comprovata da certificato medico;
- Lutto di familiari comprovato da relativo certificato di morte;
- Cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

#### **Art. 10 : CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

1. E' possibile per il frequentatore di quel determinato Luna Park sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - a) la nuova attrazione deve essere ricompresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 2 lett.i);
  - b) la nuova attrazione deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti in quel determinato Luna Park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'Elenco di cui sopra e dalla Licenza rilasciata dal Comune di residenza nonché da documentazione fotografica);
  - c) la nuova attrazione deve essere compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo di quel determinato Luna Park e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare l'accesso al Luna Park da parte di mezzi di soccorso o del pubblico, nonché degli altri esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.
  - d) l'occupazione della superficie non deve essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione a meno che lo spazio disponibile lo consenta.
2. La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione o comunque entro il 31 Marzo di ogni anno.
3. Alla domanda corredata di regolare marca da bollo, sono allegati i seguenti atti:
  - copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale nella quale è stata inserita la nuova attrazione;
  - documentazione tecnica dalla quale si evincono in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione.
4. In caso di più domande di conversione, con la stessa tipologia di attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra ed in mancanza di spazio per accoglierle tutte, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza.
5. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, con la licenza ex 68/69 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza.
6. E' vietato effettuare la conversione delle attrazioni aventi misura inferiore o pari a mq. 2 con attrazioni di categoria superiore.

#### **Art. 11: SUBINGRESSO**

1. Il subingresso consiste in una serie di operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente al subentrante.
2. Il subingresso si differenzia:
  - a) per causa di morte
  - b) per atto tra vivi
3. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal de cuius. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se viene provata attraverso la

presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata mediante il quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario (Se l'azienda del de cuius è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione). L'erede può presentare domanda di ammissione per quel determinato Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento di quel determinato Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.

4. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione d'azienda, donazione o affittanza, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione per quel determinato Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento di quel determinato Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.

5. Nel caso di azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.

6. Nel subingresso per atto tra vivi, al pari di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, gli atti di cessione di azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile.

7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione di ramo d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità di frequenza maturata dal venditore.

8. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 12: ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI LUNA PARK TRADIZIONALI, FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI.**

1. Sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione del Luna Park, Fiere, Sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante

2. Sono altresì stabilite con Delibera di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carichi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dal disallestimento delle attrazioni.

#### **Art. 13 : MODALITA' E CASI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA**

1. In via generale è vietata la sostituzione dell'attrazione. Tuttavia eccezionalmente è consentita tale sostituzione temporanea, con altra attrazione della medesima tipologia, nei seguenti casi:

- a) casi fortuiti documentati (es. rottura della propria attrazione ed impossibilità di aggiustarla entro il termine d'inizio della manifestazione);
- b) atti giuridici volontari documentati (es. stipulazione di contratto di compravendita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'esercente vende la propria attrazione, mantenendo i diritti di anzianità, per acquistare una nuova attrazione non ancora consegnatogli. Potrà quindi partecipare a quel determinato Luna Park con

un'altra attrazione, in sostituzione di quella acquistata).

2. La sostituzione è consentita nei soli casi di cui sopra previa acquisizione di documenti comprovanti il titolo di provenienza dell'attrazione (es.: contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito)

#### **Art. 14 : COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. Entro 60 giorni dall'inizio del Luna Park, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Ufficio competente, invia all'interessato comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione.

#### **Art. 15: RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

1. La Pubblica amministrazione è tenuta a sentire le Associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello sindacale nei seguenti casi:

- a) individuazione di nuove aree disponibili e variazione del periodo di svolgimento;
- b) Eventuali altre scelte inerenti a casi non disciplinati dal presente Regolamento;
- c) Modifiche e integrazioni al presente Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale, inoltre, entro 60 giorni dall'inizio del Luna Park, comunica alle O.O.S.S.A l'elenco delle domande di partecipazione non accolte presentate dai loro iscritti, con le relative motivazioni,

3. Entro 10 giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, le Associazioni Sindacali possono inviare le loro osservazioni ed eventuali ricorsi.

### **TITOLO IV°**

#### **LUNA PARK, SINGOLE O GRUPPI DI ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE/ PRIVATE AD USO PUBBLICO O PRIVATE IN DISPONIBILITA' AL COMUNE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 16 : AREE, ORGANICO, PERIODI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento del Luna Park o per il posizionamento di gruppi di attrazioni, sono individuate con atto della Giunta Comunale.

La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:

- quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
- quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area già individuata.

2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto di individuazione delle stesse.

3. L'organico è l'insieme delle attrazioni comprese in un Luna Park o in un gruppo di attività.

4. L'organico con l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento della manifestazione è stabilito con atto della Giunta Comunale che verrà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento degli individuati Luna Park o del gruppo di attrazioni;

5. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, l'Ufficio competente provvederà alla redazione di una planimetria per ciascuna edizione degli individuati Luna Park, con l'ubicazione delle attrazioni, indicando il titolare della licenza e della specifica attrazione ammessa.

6. Sono inoltre stabiliti annualmente con Ordinanza del Sindaco:

- a) il periodo effettivo di svolgimento dei Luna Park;
- b) gli orari di funzionamento quotidiano dei Luna Park;
- c) i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

#### **Art. 17 : PREDISPOSIZIONE DEL LUNA PARK**

1. Ai fini della predisposizione dei Luna Park, sono accolte in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali.

2. Successivamente, ai fini della salvaguardia e completezza dell'organico, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente ordine:

- a) titolari di attrazione di tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica,
- b) titolari di attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza dell'attrazione mancante
- c) titolari di attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica che non si rivolge allo stesso tipo di utenza dell'attrazione mancante
- d) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni di quel determinato Luna Park a partire dal 1989
- e) titolari di "attrazione novità"
- f) anzianità di domanda di partecipazione al medesimo Luna Park a partire dal 1989
- g) anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato

Si precisa che, sempre nel rispetto degli spazi disponibili, si preferiranno in via prioritaria i titolari di attrazione di tipologia differente rispetto a quelle presenti in pianta organica, permettendo il posizionamento di un'attrazione già prevista in pianta organica (quindi un doppioposto) solo in via residuale, ovvero solo nel caso in cui non sia possibile accettare una attrazione di tipologia differente.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento, è possibile autorizzare solo fino ad un massimo di n. 2 attrazioni del medesimo titolare.

4. I titoli abilitativi di cui al comma 2 attribuiscono ai frequentatori del Luna Park il riconoscimento della anzianità di frequenza per l'edizione e non costituiscono diritto di ammissione o assegnazione alle successive edizioni di quel determinato Luna Park.

#### **Art. 18 : SINGOLE E/O GRUPPI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE/PRIVATE AD USO PUBBLICO O PRIVATE IN DISPONIBILITA' AL COMUNE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI**

1. In occasione di Fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di gruppi e/o singole attrazioni.

2. Sono stabiliti con atto di Giunta Municipale l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento dell'iniziativa.

3. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante interessato deve presentare al Comune apposita istanza in bollo, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, secondo le modalità di cui al precedente art.

- 4).
4. In caso di accoglimento delle domanda da comunicarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa l'Ufficio competente rilascia secondo le modalità stabilite dal precedente art. 5 i prescritti titoli abilitativi.
5. In caso di più richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
- a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa (maggior numero di edizioni)
  - b) ordine cronologico di presentazione domande
6. Gli esercenti interessati ad allestimenti di singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private prive di uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

## **TITOLO V°** **ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

### **Art. 19: DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sono considerate attività complementari al Luna Park, e/o altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, i banchi di dolci, di giocattoli e di somministrazione di cibi e bevande.
2. Sono ammessi a partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo a) o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato idonea domanda.
3. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento delle attività complementari ed il numero dei posteggi totali per il commercio su area pubblica all'interno dei Luna Park e/o altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene secondo le modalità definite al 1° comma dell'art. 16;
4. Fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento, è fatto divieto ai titolari di attività complementari di stazionare con le abitazioni mobili sul territorio comunale.

### **Art. 20: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEI PRESENTI TITOLI ABILITATIVI**

1. Gli esercenti l'attività complementare di vendita/somministrazione, non titolari di concessione decennale, per partecipare al Luna Park o ad altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, devono presentare per ogni Luna Park cui intendono partecipare, entro il 31 marzo di ciascun anno, mentre almeno 30 giorni prima per le altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, domanda redatta in bollo contenente obbligatoriamente:
  - copia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica specificando con che merce si intende presenziare;
  - copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica igienico-sanitaria, o altro titolo rilasciato in precedenza nel caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande;
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi previsti dalle norme vigenti
2. L'ufficio competente rilascia concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa consegna di n.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente.

3. In caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata a pena di inammissibilità entro il termine comunicato per iscritto all'interessato o con altra modalità di comunicazione.

4. Nel caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico dovuta per la partecipazione ad edizioni precedenti, l'ufficio competente non accoglierà la domanda di partecipazione al Luna park e/o non rilascerà il relativo titolo abilitativi, salvo regolarizzazione dei pagamenti.

#### **Art. 21: CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO**

1. E' facoltà della pubblica amministrazione, qualora sussistano le condizioni, rilasciare la concessione decennale di posteggio agli esercenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta e che abbiano maturato un'anzianità minima di tre anni consecutivi nello stesso Luna Park, fatto salvo il raggiungimento del numero complessivo dei posteggi disponibili istituiti con Delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 20.

#### **Art. 22 : ANZIANITA' DI FREQUENZA**

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per quella determinata attività e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni di quel determinato Luna Park, o altre manifestazioni annuali cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante.

2. L'anzianità di frequenza è calcolata attribuendo ad ogni esercente n.1 punto per ogni edizione di quel determinato Luna Park o di altra manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante.

3. Si attribuisce anzianità di frequenza in caso di subingresso secondo le modalità previste dall'art 11 del presente Regolamento.

4. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VIII, non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione di quel determinato Luna Park e/o altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante nei seguenti casi:

- a) aver esercitato l'attività in luoghi diversi da quelli stabiliti;
- b) aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
- c) aver abbandonato l'area prima del termine stabilito con ordinanza sindacale, salvo specifica autorizzazione;
- d) aver presentato dichiarazioni o certificazioni risultate non veritiere, ferme restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.

#### **Art. 23 : GRADUATORIE DI ANZIANITA'.**

1. All'entrata in vigore del Regolamento sugli Spettacoli Viaggianti approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 26/05/2005, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli esercenti, in carenza degli atti di cui sopra, sono state stilate due graduatorie:

- di anzianità di frequenza;
- di anzianità di domanda.

2. Dall'applicazione del presente Regolamento, la graduatoria di anzianità di domanda cui al comma 1, s'intende disapplicata; mentre continuerà ad essere stilata ed aggiornata, entro il 31

gennaio di ogni anno, la graduatoria di anzianità di frequenza per ciascun Luna Park e/o altra manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, secondo i disposti normativi regionali vigenti, come sotto indicati.

3. La graduatoria di cui sopra, sarà sottoscritta dal Responsabile del settore competente, e verrà pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso il termine, ed in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

4. Ai fini della predisposizione dei Luna Park e/o altre manifestazioni cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, l'accoglimento delle domande di partecipazione avviene secondo il seguente ordine:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni del Luna Park e/o della manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, che siano riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa;

5. In caso di parità costituisce titolo di priorità la maggior anzianità di attività di commercio su aree pubbliche risultanti all'iscrizione del richiedente al Registro Imprese.

6. La mancata presenza per tre anni consecutivi in quel determinato Luna Park e/o in quella determinata manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

7. Entro 60 giorni dall'inizio del Luna Park o entro 15 giorni dall'inizio della manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Ufficio competente, invia all'interessato comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione assegnando il posteggio.

8. La graduatoria di cui sopra, non verrà predisposta nel caso in cui tutti i posteggi previsti siano già stati assegnati con concessione decennale.

9. I posteggi non occupati dai concessionari decennali e/o dagli operatori assegnatari del posteggio, sono attribuiti, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti al momento della spunta: costituisce priorità per l'assegnazione l'eventuale domanda di partecipazione presentata oltre i termini previsti dall'art. 20, co. 1, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 4 e 5 in caso di più domande fuori termine.

10. I criteri di assegnazione alla spunta sono quelli di cui al comma 4 e 5.

#### **Art. 24: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme statali, Regionali e provinciali vigenti nonché nei Regolamenti comunali, ciascun esercente è tenuto:

- a) Osservare i giorni e gli orari indicati nella concessione;
- b) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici;
- c) Rispettare le norme igienico sanitarie;
- d) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area di posteggio occupata, dalle abitazioni mobili e dai carriaggi;
- e) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e le licenze/concessione rilasciate;
- f) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attività, negli orari di svolgimento della manifestazione cui partecipano singole o gruppi di attrazioni di spettacolo viaggiante;

- g) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella concessione;
  - h) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
  - i) Non sub-concedere l'area assegnata;
  - j) Ad occupare solamente il posteggio assegnatogli.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

## **TITOLO VI** **CIRCHI EQUESTRI**

### **Art. 25 : DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive modifiche si distinguono in:
  - a) CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI: sono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci e non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
  - b) LE AREE GINNASTICHE: sono piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.
2. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex artt. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario nel caso in cui vi sia la presenza di animali.
3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 30 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park.
4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 60 giorni.

### **Art. 26 : AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE**

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
  - quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
  - quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto di individuazione delle stesse.

### **Art. 27 : PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare all'Ufficio competente domanda in carta da bollo almeno sessanta (60) giorni prima del periodo richiesto.
2. La domanda, dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla L.R. 05/2005, e dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 647, in attuazione della Legge stessa, ed indicare obbligatoriamente:
  - Generalità del Titolare dell'attrazione, Codice Fiscale/Partita Iva, residenza/Sede, recapito telefonico;
  - Estremi della licenza permanente ex art. 69 delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.);
  - Indicazione del periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività;

- se si intende effettuare l'attività di visita guidata agli animali al seguito dello spettacolo;
- Indicazione delle caratteristiche delle strutture che si intendono installare, (denominazione e dimensioni, compreso pedane, casse, tettoie ecc.);
- Indicazione carriaggi ed automezzi al seguito, comprensivi delle targhe;
- **Dichiarazione** di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);
- **Dichiarazione** di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- Posizione di iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato per iscritto o con altra modalità di comunicazione.

### **Art. 28 : RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI**

1. Esaminate le richieste pervenute, l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 68/69 TULPS ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa presentazione dei seguenti documenti:

- licenza permanente rilasciata dal Comune di Residenza o del domicilio fiscale, ex art.69 TULPS;
- Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del Circo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 647, in attuazione della Legge Regionale n. 5/2005, corredata dai seguenti allegati:
  - a) Planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato, per le strutture interne ed esterne destinate agli animali;
  - b) Dichiarazione in cui si garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagni il pubblico nel corso delle visite agli animali, qualora il circo intenda svolgere tale attività;
  - c) Certificato di idoneità prefettizia per chi detenga specie pericolose;
- Certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
- N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
- Polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione con relativa quietanza, in corso di validità;
- Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, da parte di un tecnico abilitato
- Documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.

Acquisiti tutti i documenti e le certificazioni sopraccitate, l'Ufficio provvederà al rilascio dei titoli abilitativi allegando copia del Verbale della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, completo di eventuali prescrizioni;

3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **Art. 29 : OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA**

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

- a) Installare esclusivamente l' attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio Competente, soltanto nei luoghi previsti;
- b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
- c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- d) Rispettare le norme igienico sanitarie;
- e) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
- f) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
- g) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento dello Spettacolo;
- h) Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- i) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
- j) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
- k) Non sub concedere l'area assegnata.

2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

## **Art. 30 : TUTELA DEGLI ANIMALI**

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale", nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazione tecniche emanate dalla Regione per garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.

## **Art. 31: ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI CIRCHI EQUESTRI.**

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, in occasione dei Circhi equestri, sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

2. Sono inoltre stabilite con Delibera di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dal disallestimento del circo.

## **TITOLO VII**

### **BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE**

## **Art. 32 : DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purchè mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.

2. I teatri viaggianti , così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:

a) teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, della capienza non superiore a 500 posti. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

b) Teatrini di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.

3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione V) e successive modifiche, sono spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolino tutto il complesso; dall'altra da cancellate che dividono dalla spazio riservato allo spettacolo, gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS e successive modifiche per l'esercizio di tale attrazione, è subordinata al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- Scrivere non meno di 21 persone (famigliari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
- Stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori, nel rispetto dei massimali fissati dal Decreto.

### **Art. 33 : TITOLI ABILITATIVI**

1. Le attività di cui all'art. 32 ovvero balere, teatri viaggianti e le esibizioni di moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS.

2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.

3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.

4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate in bollo almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio previsto e devono obbligatoriamente contenere:

- Generalità del Titolare dell'attrazione, Codice Fiscale/Partita Iva, residenza/Sede, recapito telefonico;
- Indicazione del periodo richiesto;
- Indicazione delle caratteristiche del complesso e delle strutture che si intendono installare;
- Posizione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 e che nei propri confronti e nei confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione dovranno essere presentati:

- certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato;
- polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
- dichiarazione di corretto installazione e montaggio strutture, attestata da un professionista abilitato;

- assenso scritto del proprietario dell'area se la manifestazione si svolge su aree private ad uso pubblico;
- 5. l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
- 6. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato per iscritto, o altra modalità di comunicazione.

## **TITOLO VIII** **SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI** **APPLICAZIONE**

### **Art. 34 : SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI.**

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo come stabiliti dall'art. 7 bis del D. LGS. ai sensi dell'art. 7 bis del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco o il Responsabile del Servizio/Settore.
3. I proventi vanno al Comune.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste vanno aggiornate – con delibera della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( media nazionale ) verificatasi negli anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità degli euro, in difetto qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi ed in eccesso qualora la cifra decimale sia uguale o superiore ai 50 centesimi.

### **Art. 35: SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E PROCEDURA DI** **APPLICAZIONE**

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza nella notificazione dello stesso.
2. L'applicazione delle stesse avviene con le modalità stabilite dalla L. n. 689/81.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato

in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:

- A) Obblighi di compiere una determinata attività ( rimessa in pristino dei luoghi)
- B) Obblighi di sospendere o cessare una determinata attività.

### **Art. 36 : SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ED OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ**

1. Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine fissato dalla contestazione o notificazione della violazione.

2. Per quanto concerne la procedura da applicare per tali sanzioni accessorie è quella prevista dall'art. 33 del presente Regolamento.

### **ART. 37: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni pecuniarie a seconda della gravità della violazione si distinguono in tre fasce ed in particolare:

- prima fascia: da € 25,00 a € 150,00;
- seconda fascia da € 50,00 a € 300,00;
- terza fascia: da € 80,00 a € 480,00.

2. la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente regolamento viene determinata per ogni singolo articolo così come di seguito:

- **Art.6:** la violazione alle disposizioni dell'art. 6 **comma 1**:
  - lett. g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.150,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. c), d), k) e l), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a €.300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. b) comporta l'applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
  - lett. e) e f) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €.300,00 e la sanzione accessoria dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. a), m), e n) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €. 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
  - lett. j) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €. 480,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. o) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 a €.480,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività;
  - lett. h), i) sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Art.6:** la violazione alle disposizioni dell'art. 6 **comma 2** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione

immediata dell'attività.

- **Art. 22:** la violazione alle disposizioni dell'art. 22 **comma 4:**
  - lett. a), b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.
  - lett. c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- **Art.24:** la violazione alle disposizioni dell'art. 24 **comma 1:**
  - lett. b), c), g), h) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione e dell'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività;
  - lett. d), e) comportano l'applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. i), j) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 a €.480,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- **Art. 29:** la violazione alle disposizioni dell'art. 29 **comma 1:**
  - lett. g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.150,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. c), d), i) e j), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. b) comporta l'applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a €.300,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
  - lett. e) e f) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a €.300,00 e la sanzione accessoria dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - lett. a), k) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 a €.480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
  - lett. h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 a €.480,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- **Art.30:** Le violazioni alle disposizioni dell'art. 30 sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO IX** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 38: ABROGAZIONI**

E' abrogata ogni altra norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

### **ART. 39 : ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva, ai sensi di quanto previsto dal D. LGS. 267/2000.